



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 31/2019

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DI QUOTE GRATUITE DELL'IMPIANTO AUT. N. 2155, REINSERITO NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA, PRECEDENTEMENTE ESCLUSO DALLA DELIBERAZIONE 16/2013.

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" (di seguito "decreto legislativo 30/2013");

VISTO il decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema EU-ETS", (di seguito "Decreto tariffe") che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il "Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto" (di seguito "Comitato");

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTO l'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE riferito all'esclusione temporanea di taluni impianti, in particolare il comma 3, il quale prevede che *"Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario [omissis] le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto"*, nonché il documento della Commissione europea *"Reintroduction of installations excluded pursuant to Art. 27 ("small emitters") of Directive 2003/87/EC to the EU ETS"* del 12/08/2015;

VISTO l'articolo 38, ed in particolare il comma 2 del decreto legislativo 30/2013, ai sensi del quale un impianto escluso che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di competenza degli impianti esclusi;

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 e delle deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 e s.m.i. della Commissione concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti "*Regolamento 601/2012*";

VISTO il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue predisposto dalla Commissione europea ed approvato nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato Cambiamenti Climatici, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione europea, nonché, anche in lingua italiana, sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTE le linee guida n. 1, 3, 4, 5 e 6 emanate dalla Commissione europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione pubblicate sul sito istituzionale della Commissione europea e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la Deliberazione n. 16/2013 del Comitato del 25 luglio 2013 recante "Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30/2013" ed in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che "*Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020, emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non può essere oggetto di ulteriore esclusione.*";

VISTA la Deliberazione n. 127/2018 del Comitato recante "*Reinserimento dell'impianto aut. n. 2155 nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, precedentemente escluso dalla deliberazione 16/2013 e assegnazione preliminare di quote gratuite.*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 52, paragrafo 2;

VISTA l'istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica sull'impianto aut. n.2155, per il quale il gestore ha trasmesso comunicazione di pagamento della tariffa di cui all'art. 2 del Decreto Tariffe entro le ore 16:00 del 25 febbraio 2019 sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, attraverso il nuovo portale AGES-ETS all'indirizzo web www.registroets.it;

Il Consiglio Direttivo, con procedura scritta del 28 febbraio 2019,

DELIBERA

Art. 1

(Assegnazione definitiva e rilascio di quote all'impianto aut. n.2155)


1. E' approvato in via definitiva, per l'impianto aut.n.2155, il quantitativo annuo di quote preliminari riportato in Allegato 1;
2. Sono rilasciate al gestore dell'impianto di cui all'allegato 1, relativamente agli anni 2018 e 2019, le quote a titolo gratuito di cui al comma 1.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le operazioni di rilascio relative agli anni indicati nell'articolo 1 sul relativo conto degli operatore.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



Allegato 1 (Art. 1, commi 1 e 2) - Quantitativo annuo di quote assegnate a titolo gratuito per il periodo 2013 – 2020 all’impianto aut.n.2155 e rilascio delle quote per l’anno 2018 e 2019.

Aut	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell’Unione)	Regione Sociale	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
2155	210541	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP - STABILIMENTO DI SOLIGNANO	0	0	0	0	0	17.413	17.062	16.711	51.186